



COMUNE DI ONETA

PROVINCIA DI BERGAMO

DECRETO DEL SINDACO N. 5

NOMINA DEL SEGRETARIO COMUNALE QUALE NUCLEO DI VALUTAZIONE.

IL SINDACO

VISTI:

- il D. Lgs. 150/2009 in materia di ottimizzazione del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle Pubbliche Amministrazioni, che prevede l'obbligo per gli Enti Locali di rivedere ed aggiornare le forme di controllo interno ed i modelli di valutazione del personale, nonché della performance delle strutture organizzative, individuando i soggetti competenti nel processo di misurazione e valutazione della Performance;
- l'art. 14 del D. Lgs. 150/2009 in merito alla necessità, per ciascuna Amministrazione, singolarmente o in forma associata, di dotarsi di un Organismo Indipendente di Valutazione della performance del personale dipendente;
- l'art. 7 del predetto D. Lgs. che prevede, al comma 2, lett. a, che la funzione di misurazione e valutazione delle performance sia svolta dagli Organismi indipendenti di valutazione della performance di cui all'art. 14, a cui compete la misurazione e valutazione della performance di ciascuna struttura amministrativa nel suo complesso, nonché la proposta di valutazione annuale dei dirigenti di vertice ai sensi del comma 4, lett. e) del medesimo articolo;

RILEVATO che l'art. 14 del D.Lgs. 150/2009 non costituisce per gli enti locali una norma imperativa in quanto l'art. 147, comma 1, del D.Lgs. 267/2000 prevede che "Gli Enti locali, nell'ambito della loro autonomia normativa e organizzativa, individuano strumenti e metodologie per garantire, attraverso il controllo di regolarità amministrativa e contabile la legittimità, la regolarità amministrativa e contabile, la legittimità, la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa";

RICHIAMATI:

- la delibera CIVIT n. 121/2010 che afferma il principio della non applicabilità dell'articolo 14 D. Lgs. 150/2009 agli Enti Locali, per i quali è prevista la facoltà e non l'obbligo, di costituire l'OIV in quanto, nella loro autonomia, possono affidare ad altri organi i compiti previsti dai principi di cui alle disposizioni indicate nell'art. 16 del predetto decreto legislativo;
- la delibera n. 12/2013 con la quale l'Autorità Nazionale Anti Corruzione e per la valutazione e la trasparenza delle amministrazioni pubbliche (ANAC) ha precisato che gli enti locali hanno la facoltà di scegliere di mantenere i nuclei di valutazione in luogo della costituzione dell'Organismo Indipendente di Valutazione;

TENUTO CONTO dell'attuale dotazione organica dell'ente;

ATTESO che nell'ambito degli enti locali il ricorso alla configurazione di OIV dell'organismo di valutazione non è obbligatorio, con la conseguenza che le amministrazioni locali nell'ambito della propria autonomia possono decidere liberamente di seguire altre soluzioni se ritenute maggiormente utili, con il denominare e individuare l'organo deputato alla valutazione nel nucleo di valutazione, nucleo indipendente di valutazione, organismo di

valutazione della performance, ecc.) cui conferire compiti e funzioni analoghe e simmetriche (ma non necessariamente) a quelle dell'OIV, salvo le funzioni ritenute fondamentali e/o esplicitamente richiamate da specifiche disposizioni di legge o regolamentari;

CONSIDERATO che è rimessa all'autonomia organizzativa di ciascuna Amministrazione locale la definizione della composizione e delle caratteristiche del Nucleo di Valutazione (delibera 4/2010 della Commissione per l'integrità e la trasparenza delle P.A. e linee guida ANCI);

DATO ATTO che: ai sensi della Delibera CIVIT n. 23/2012 gli Enti Locali, stante il mancato rinvio dell'art. 16, comma 2, del D.Lgs. n. 150/2009 all'art. 14 dello stesso decreto hanno la facoltà, e non l'obbligo, di costituire l'OIV, in quanto, nella loro autonomia, possono affidare ad altri organi i compiti previsti dai principi di cui alle disposizioni del D. Lgs. N. 150/2009 indicate nel citato art. 16; qualora detti enti procedano alla nomina dell'OIV – o in applicazione della normativa di adeguamento ai principi del D. Lgs. N. 150/2009, o per autonoma decisione – devono individuarne i componenti in conformità all'art. 14 dello stesso decreto e tenendo conto dei requisiti previsti, previo parere favorevole della CIVIT (quindi A.N.A.C. poi Funzione Pubblica);

CONSIDERATO che la configurazione dell'organismo di valutazione in forma di O.I.V. sottoporrebbe il Comune ad una serie di numerosi obblighi di adeguamento in conformità ai dettami della CIVIT, che aumentano gli adempimenti burocratici e limitano l'autonomia decisionale del Comune in questa materia, senza, di contro, evidenziarsi per l'ente specifici benefici ulteriori rispetto alla configurazione come Nucleo di Valutazione, dal momento che i compiti svolti dall'O.I.V. e dal Nucleo di Valutazione sono nella sostanza i medesimi, in quanto previsti dalla legge/o dai C.C.N.L.;

RITENUTO, per le ragioni sopra evidenziare, di costituire il Nucleo di Valutazione in forma monocratica nella persona del Segretario Comunale;

VISTA la delibera CIVIT n. 21/2012 del 23 ottobre 2012 che ritiene di competenza del Sindaco, che per tale funzione è l'organo di indirizzo politico-amministrativo dell'ente locale, la nomina del Nucleo di valutazione;

DECRETA

1. di considerare le premesse quali parti integranti e sostanziali del presente provvedimento;
2. di costituire e individuare il nucleo di valutazione a composizione monocratica, ai sensi delle disposizioni normative in premessa citate, nella persona del Segretario comunale;
3. di nominare il Segretario comunale componente monocratico del nucleo di valutazione;
4. di pubblicare il presente decreto sull'Albo Pretorio, sul sito istituzionale nella sezione "Amministrazione Trasparente" in ottemperanza a quanto previsto dalla vigente normativa di cui al D.Lgs. n. 33/2013

Oneta, 03.06.2025



IL SINDACO
Angelo Dallagrassa